



01 maggio 2023

Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani 2024

Obiettivi prioritari 2024

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990¹ sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate le misure che tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente e che soddisfano al meglio le condizioni per la concessione di aiuti finanziari in termini di qualità e impiego appropriato delle risorse.²

- **Primo obiettivo prioritario:** fedpol promuove consultori e servizi specializzati che forniscono prestazioni d'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera (p. es. alloggi, sostegno psicologico). È data la preferenza a organizzazioni che
 - garantiscono orari di presenza possibilmente lunghi per gli interventi di crisi;
 - presentano un'offerta a livello sovrarregionale oppure collaborano con altre organizzazioni;
 - sono rappresentate in tavole rotonde cantonali;
 - condividono le loro informazioni e osservazioni sulla situazione e la minaccia, se necessario in forma anonimizzata, con le autorità di perseguimento penale, ad esempio se sussistono indizi di criminalità organizzata.
- **Secondo obiettivo primario:** fedpol sostiene progetti di prevenzione della criminalità che contribuiscono a colmare lacune presenti nel dispositivo di lotta contro la tratta di esseri umani. A tal riguardo si attiene ai sette obiettivi strategici del Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani approvato per il periodo 2023–2027:
 1. I Cantoni creano le condizioni necessarie per contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani. In situazioni di crisi possono adottare le misure appropriate.
 2. Gli attori impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera sono formati e in grado di riconoscere il fenomeno e di adottare le misure opportune. L'opinione pubblica e il settore dell'industria sono sensibilizzati sul fenomeno.
 3. La Svizzera combatte la tratta di esseri umani sulla base di quadri situazionali e conoscenze del fenomeno.
 4. La Svizzera combatte in maniera efficace la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.
 5. Tutte le vittime della tratta che soggiornano in Svizzera ricevono la protezione e le prestazioni d'aiuto cui hanno diritto.
 6. Le vittime minorenni della tratta vengono individuate e ricevono protezione e assistenza nel rispetto del loro interesse superiore.
 7. La Svizzera contribuisce a ridurre le cause della tratta di esseri umani e a promuovere una collaborazione internazionale efficace e orientata ai risultati.

Di principio è data la preferenza a progetti che

- conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
- prevedono una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

¹ RS 616.1.

² Art. 5 cpv. 3 lett. A dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (RS 311.039.3).